



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

| |
|--|
| Numero: 2018/DD/09964 Del: 31/12/2018 Esecutivo da: 31/12/2018 Proponente: Direzione Ambiente, Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi |
|--|

OGGETTO:

Accordo Quadro per manutenzione straordinaria giardini scolastici 2018/2019 - cod. opera 180097 -
Determina a contrarre [art. 32,co.2, D.Lgs. 50/2018]

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il bilancio finanziario 2018/2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 79/2017 del 28/12/17, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con deliberazione di giunta n. 140/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2018/2020;
- nel Piano Triennale degli Investimenti 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2018 del 15/572018 è stata prevista al codice opera n. 180097 la previsione di spesa di € 250.000,00 finalizzata alla conclusione di "Accordo quadro per manutenzione straordinaria giardini scolastici", di € 250.000,00 finanziato con assunzione di mutuo (cod. fin. 02) codice CUP H12F17000200004 ;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2018/G/00542, qui integralmente richiamata con relativi allegati, è stato approvato il progetto definitivo dell' "Accordo Quadro per manutenzione straordinaria giardini scolastici" cod. op. 180097, ammontante a complessivi € 250.000,00 articolati secondo il seguente quadro economico:

Cod. op. 180097

CUP H12F17000200004

| | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| Totale interventi a base d'asta | € | 190.955,300 |
|---------------------------------|---|-------------|

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 9.420,00 |
| Importo totale | € | 200.375,300 |
| IVA 22% | € | 44.082,57 |
| Assicurazione progettisti | € | 150,00 |
| Imprevisti | € | 1.384,62 |
| Incentivo progettazione | € | 4.007,51 |
| Totale complessivo progetto | € | 250.000,00 |

Richiamati, pertanto, i disposti :

- dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che, in ossequio ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti procedono ad adottare apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che:

- Il Comune di Firenze intende affidare un appalto per la manutenzione straordinaria dei giardini scolastici del territorio comunale (C.O. 180097) con lo strumento dell'accordo quadro di cui all'art. art. 54 e art. 32, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- gli interventi da effettuare sono finalizzati a mantenere lo stato di conservazione delle strutture edili, i manufatti in ferro, gli arredi presenti nelle aree verdi comunale annesse ai plessi scolastici, attraverso interventi di manutenzione onde evitare possibili situazioni di degrado, garantire la sicurezza degli utenti, migliorare lo standard qualitativo di fruibilità del verde scolastico e ripristinare i manufatti e gli impianti deteriorati e/o rovinati. Le opere oggetto dell'intervento sono meglio descritto nella relazione tecnica;

Rilevato, che si procederà a concludere Accordo quadro con l'operatore economico aggiudicatario ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 50/2016 di durata massima di dodici mesi (12 mesi) dalla data di stipula, fino e non oltre alla concorrenza del valore stimato, e che trattandosi di Accordo Quadro l'Amministrazione non avrà alcun obbligo di ordinare prestazioni fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato;

Dato atto che:

in virtù dell'importo stimato a base d'asta dell'appalto in questione, la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), verrà espletata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

- che ricorrono i presupposti di legge di cui all'art. 36, comma 2. lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 per procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di

gara in quanto si tratta di intervento di importo inferiore ad € 1.000.000,00 e che non presenta caratteristiche esecutive di particolare complessità o innovatività, per la cui esecuzione, pertanto, è possibile ricorrere ad estrazione dagli elenchi di operatori economici aventi i requisiti di cui all'art. 80, 83 3 84 del D.Lgs. 50/2016;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, l'individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta viene effettuata mediante selezione dal vigente elenco degli operatori economici predisposto da quest'Amministrazione;

Ritenuto opportuno, in considerazione della tipologia dei lavori da realizzare:

- di selezionare n. 20 operatori economici mediante estrazione dall'elenco degli operatori economici tenuto e gestito dall'Area di Coordinamento tecnica del Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice che dispone per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati secondo le regole procedurali di cui all'art. 63, comma 6, del Codice, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- di indire una procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento di lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- di individuare, come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
- di dare atto che le opere da realizzare rientrano nella categoria OS24 (Verde e arredo urbano) classifica I o superiori quale categoria unica e prevalente e che pertanto i concorrenti dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, anche dei requisiti speciali previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- di procedere, qualora il numero delle offerte valide sia pari e/o superiore a 10, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 all'esclusione automatica delle offerte anomale, individuando l'anomalia ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;
- di disporre che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
- che in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- in virtù della L.R. 38/2007, art. 35 bis, commi 1 e 2, nell'ambito delle procedure di gara si procederà all'esame delle offerte economiche prima della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del D.lgs 50/2016;

Ricordato, comunque, che nel caso di offerte risultanti anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs 50/2016 gli operatori, su richiesta della stazione appaltante, sono chiamati a fornire spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta presentata, in base ai seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di costruzione
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture e servizi proposti dall'offerente

Ritenuto, comunque, di riservarsi la possibilità di valutare, ad opera del RUP, la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6, ultimo periodo, del D.lgs n. 50/2016, ovvero di disporre che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida, e se ritenuta congrua in virtù degli elementi sopra indicati e verificati;

Precisato che, in ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 56/2017, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto - possibilità che verrà oggettivamente espressa all'interno del bando di gara;

Tenuto conto che:

- per l'intervento di cui trattasi è ammesso il subappalto in quanto applicabile, ai sensi dell'art. 105 D. lgs. 50/2016;

- il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'Appaltatore, quindi non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 c.c., 1° comma, in materia di revisione dei prezzi. Si procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.n.50 del 2016. Non si procederà alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore;

- l'intervento di cui trattasi, avendo natura di lotto funzionale ai sensi dell'art. 3, co 1 lett. qq), è coerente con le previsioni dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

- i pagamenti saranno effettuati nel rispetto dell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- la garanzia sarà prestata ai sensi dell'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare:

a) la polizza deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo dell'ammontare dell'Accordo Quadro al netto dell'I.V.A.;

b) per il presente appalto l'aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dovrà depositare polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi il cui massimale per sinistro deve essere non inferiore ad € 5.00.000,00 con validità non inferiore alla durata del contratto;

Precisato che trattandosi di Accordo Quadro l'Amministrazione non avrà alcun obbligo di ordinare prestazioni fino al raggiungimento dell'importo massimo relativo al contratto aggiudicato, riservandosi la facoltà di ordinare le prestazioni sulla base delle proprie effettive esigenze;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto AVCPass, a cura del responsabile unico del procedimento;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. 24/14 ed aggiornato con deliberazioni n. 22/2016 (PTPC 2016-2018) e n. 33/2018 (PTPC 2018-2020), di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014 e del Codice di

Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera n. 471/2013, che non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Preso atto in particolare, della dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di conflitto d'interesse rilasciata dal RUP in merito alla progettazione e realizzazione dell'intervento, come da dichiarazione contenuta in atti;

Dato atto che la copia informatica dell'allegato integrante è conforme all'originale conservato in atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art.107 e l'art.183 del D.lgs.n.267/2000;

Vista la L.R. 38/2007, art. 35 bis, commi 1 e 2;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art.23, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di procedere all'approvazione l'“Accordo quadro per manutenzione straordinaria giardini scolastici” cod. op. 180097, ammontante a complessivi € 250.000,00 come da quadro economico dettagliato in premessa, espressamente qui richiamato;
2. di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del citato Codice dei Contratti per l'affidamento dei lavori suindicati;
3. di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento e che, trattandosi di Accordo Quadro, l'Amministrazione non avrà alcun obbligo di ordinare prestazioni fino al raggiungimento dell'importo massimo relativo al contratto aggiudicato, riservandosi la facoltà di ordinare le varie prestazioni sulla base delle proprie effettive esigenze in base a singoli contratti attuativi;
4. di prendere atto che la procedura di gara si avvale del CIG 7753595501
5. in virtù della L.R. 38/2007, art. 35 bis, commi 1 e 2, nell'ambito delle procedure di gara si procederà all'esame delle offerte economiche prima della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del D.lgs 50/2016;
6. di dare atto che tutti gli atti relativi all'espletamento della gara saranno predisposti dal Ufficio Amministrativo della Direzione Ambiente;
7. di dare atto che il contratto verrà stipulato, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs.50/2016;
8. di dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è l' Arch. Luca Gentili, Dirigente del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi.

Firenze, li 31/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Mirko Leonardi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.